

Memorandum (non esaustivo) per l'Espositore e per l'Appaltatore

1. ESPOSITORE

Quali sono i documenti da produrre e gli adempimenti a carico dell'espositore?

L'espositore si configura a tutti gli effetti quale "Committente" per le attività che si svolgeranno all'interno degli spazi di pertinenza (stand) e dunque dovrà:

1. Trasmettere il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) prodotto da ModenaFiere s.r.l., il "Regolamento Sicurezza del Quartiere Fieristico" appaltatori richiedendo loro di inviarli ad eventuali subappaltatori; Prendere visione, sul sito www.modenafiere.it delle "Condizioni Generali di Partecipazione", del "Regolamento del Quartiere Fieristico", del "Regolamento Tecnico di Manifestazione", del Fascicolo Sicurezza" e del "Fascicolo Moduli Vari";
2. Trasmettere il D.U.V.R.I., le "Condizioni Generali di Partecipazione" al Salone, il "Regolamento Tecnico di Manifestazione", il "Fascicolo Sicurezza" ed il "Fascicolo Moduli Vari" agli appaltatori, richiedendo loro di inviarli ad eventuali subappaltatori;
3. Formalizzare il/i Contratti di appalto con gli allestitori. Nei contratti devono essere specificati anche gli oneri della sicurezza¹;
4. Verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore attraverso:
 - acquisizione certificato iscrizione camera di commercio;
 - acquisizione di una autocertificazione in cui l'impresa appaltatrice dichiara di possedere tutti i requisiti tecnico professionali.
 - consigliamo di richiedere anche il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
 - assicurarsi che le stesse verifiche di cui ai punti precedenti siano svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali subappaltatori;
5. Predisporre, nel caso in cui le lavorazioni ricadano nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il D.U.V.R.I. relativo alle attività da svolgersi all'interno delle aree di pertinenza (stand) e trasmetterlo agli appaltatori e subappaltatori; vista la tipologia di attività il D.U.V.R.I., che dovrà fare riferimento anche al D.U.V.R.I. generale di manifestazione, dovrà contenere il cronoprogramma dei lavori;
6. L'Espositore, nell'ambito dell'attività di allestimento e di disallestimento del proprio stand, in qualità di committente (art. 90 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) nominerà, nel caso in cui le lavorazioni ricadano nel campo di applicazione del Titolo IV, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione/esecuzione che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), i cui contenuti minimi sono definiti dall'allegato XV come richiesto dall'art. 100;
7. Qualora l'espositore effettui alcune lavorazioni con proprio personale dipendente, dovrà redigere, come l'allestitore, il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Il contenuto del documento è elencato al successivo par. 2.

Una copia dei documenti di cui sopra, firmata da tutte le figure aziendali preposte, deve essere conservata presso lo stand in cui avvengono i lavori, a disposizione per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Nota 1: In analogia a quanto previsto per i cantieri edili, titolo IV, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., gli oneri della sicurezza possono essere stimati ricorrendo alla definizione di cui all'allegato XV, cap 4, del citato decreto, ed in particolare facendo riferimento ai costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel D.U.V.R.I. redatto dall'espositore;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel D.U.V.R.I. per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel D.U.V.R.I. e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

2. APPALTATORE

L'appaltatore dovrà produrre e conservare in copia presso lo stand almeno i seguenti documenti:

1. Conformemente a quanto previsto dalla legge, POS redatto conformemente all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a procedure e schemi per il montaggio dello stand o Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
2. copia CCIAA (certificato di iscrizione alla camera di commercio);
3. autocertificazione in cui l'impresa appaltatrice dichiara di possedere tutti i requisiti tecnico professionali (eventuale DURC);
4. documentazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale di eventuali subappaltatori;
5. copia dei contratti di appalto;
6. documentazione relativa alla conformità di macchine ed attrezzature (per le piattaforme e gru/autogru dovranno esser presenti: dichiarazione di conformità CE, verifica annuale ASL, libretto di uso e manutenzione, verifiche trimestrali di funi e catene - solo per gru/autogru);
7. schede di sicurezza di sostanze e/o prodotti impiegati;
8. attestati di formazione antincendio e pronto soccorso del personale specificatamente incaricato;
9. elenco del personale impiegato con riferimento alle posizioni INAIL ed INPS.

3. INDICAZIONI IMPORTANTI

1. Durante le fasi di allestimento e disallestimento, per tutti i lavoratori delle ditte espositrici, fornitrici, o allestitrici è fatto obbligo di esporre un tesserino di riconoscimento con foto, generalità personali e indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
2. Ricordiamo al datore di lavoro che tra gli obblighi specifici in materia di sicurezza vi è quello di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) che devono essere utilizzati dai lavoratori stessi secondo gli obblighi elencati nell' art.78 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Stante l'obbligatorietà dell'utilizzo di tutti i DPI necessari e idonei sottolineiamo l'uso obbligatorio di calzature antinfortunistiche per tutti gli operatori che si trovano nel Quartiere Fieristico durante le fasi di pre e post fiera.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e al "Fascicolo Sicurezza".